



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

(Città Metropolitana di Napoli)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 23/04/2024

Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitré del mese di aprile alle ore 10:30 nella Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, in data 17/04/2024, Prot. N. 12383, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta **Pubblica** di I convocazione, in **adunanza Ordinaria**.

Sono intervenuti i Signori:

COGNOME E NOME	P.	A.	COGNOME E NOME	P.	A.
DOTT. RAFFAELE RUSSO	Si		dott. Francesca Carretta	Si	
Maurizio Caiazzo	Si		sig. Giovanni Sgammato	Si	
dott. Francesco Toscano	Si		sig. Carmine Antonio Toscano	Si	
sig. Salvatore Esposito	Si		dott. Antonio Sodano	Si	
dott. Vincenzo Violante	Si		dott. Salvatore Coppola	Si	
dott. Luigi Pulcrano	Si		avv. Giuseppe Capone	Si	
dott. Pasquale Panico	Si		dott. Leonilde Colombrino	Si	
dott. Pasquale Tranchese	Si		dott. Michele Esposito	Si	
avv. Feliciano Sodano	Si		dott. Luigi Romano	Si	
sig. Vincenzo D'Onofrio		Si	sig. Fiacco Vito		Si
avv. Angelo Cozzolino	Si		sig.ra Carla Mercogliano		Si
sig. Raffele Cennamo	Si		dott. Marco Iasevoli		Si
dott. Gioacchino Gammella	Si				

PRESENTI N° 21

Assenti N° 4

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 08/05/2023, il quale all'articolo 11 comma 4 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal comune e dal soggetto gestore e validato dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);

"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

Rilevato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF che, al comma 1, dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente ..."* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *"... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ..."*;

Dato atto quindi che la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)"* che ai sensi dell'art. 1.1. *"... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ..."*.

Considerato che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Pomigliano d'Arco è costituito ed è operativo l'ente di governo d'ambito di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato A.T.O. NA 3, quale ente territorialmente competente (ETC);

Preso atto quindi che il Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad € 10.104.721,00

Dato atto che ai sensi dell'art. 7.4 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con determinazione del Direttore Generale n.27 del 17/04/2024, l'Ente Territorialmente Competente (ETC), denominato A.T.O. NA 3 , ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR – 2, che viene allegato al presente provvedimento sub 1);

Richiamate

- le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 12 gennaio 2024 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”* e dall'altro si prevede che *“... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”*
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 15 gennaio 2024;

Dato atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2024 complessivamente pari ad € 10.104.721,00 sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 2.868.789

COSTI VARIABILI € 7.235.932

Visto l'articolo 17 comma 3 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni, *“a favore di singole categorie di utenze ... per particolari ragioni di carattere economico, sociale, sanitario, secondo modalità definite con Deliberazione di Giunta Comunale”*

Ritenuto di stabilire, per l'anno 2024, le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche:

1. Riduzione del 100% della tassa rifiuti per i nuclei familiari con ISEE < 6.000,00 euro
2. Riduzione del 20% della tassa rifiuti per i nuclei familiari con ISEE da euro 6001,00 ad euro 9.360,00;

il cui costo di € 300.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013 la cui copertura è prevista sulla missione 12 Piano Finanziario 1.04 del bilancio di previsione finanziario 2024/2026 sufficientemente capiente;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Regolamento Comunale per la Disciplina della Tassa dei Rifiuti vigente, le modalità di accesso alle agevolazioni saranno stabilite con successivo atto della Giunta Municipale.

Evidenziato che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è così stabilita:

Costi fissi:

44.5 % a carico delle utenze domestiche;

55.5 % a carico delle utenze non domestiche;

Costi Variabili:

58.9 % a carico delle utenze domestiche;

41.1% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2024**, di cui alla **Tabella A)** relativa alle utenze domestiche e alla **Tabella B)** relativa alle utenze non domestiche.

Dato atto del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR– 2

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "*...A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...*".

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- 1) 1, , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- 2) 2, , per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

L'Assessore al Bilancio
Mattia De Cicco

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. M. R. Di Gregorio



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

(Città Metropolitana di Napoli)

Proposta di Deliberazione n. 11 del 17/04/2024 - SETTORE 3 - AFFARI FINANZIARI

Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE TARI: ANNO 2024

PARERE TECNICO

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**
(PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Lì, 17/04/2024

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Rachela Di Gregorio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

(Città Metropolitana di Napoli)

Proposta di Deliberazione n. 11 del 17/04/2024 - SETTORE 3 - AFFARI FINANZIARI

Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE TARI: ANNO 2024

PARERE CONTABILE

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla **regolarità contabile**
(PARERE di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Lì, 17/04/2024

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maria Rachela Di Gregorio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)



CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO

(Città Metropolitana di Napoli)

Proposta di Deliberazione n. 11 del 17/04/2024 - SETTORE 3 - AFFARI FINANZIARI

Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE TARI: ANNO 2024

PARERE DI CONFORMITA'

Visto si esprime parere Favorevole
(Parere di conformità, reso ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 267/2000)

Lì, 22/04/2024

Il Segretario Generale

Dott.ssa Marcella Montesano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott.ssa Marcella Montesano, il Presidente del Consiglio Comunale passa alla trattazione del punto n. 8 all'o.d.g., giusto o.d.g. aggiuntivo, avente ad oggetto: *Validazione Piano Economico Finanziario 2024-2025 e Approvazione delle Tariffe Tari: Anno 2024.*

Il Presidente del Consiglio Comunale chiede di illustrare all'Assessore De Cicco Mattia il punto n. 8 all'o.d.g., come da resoconto allegato.

L'Assessore De Cicco Mattia procede con l'illustrazione del punto in oggetto, come da resoconto allegato.

Seguono, in successione, gli interventi dei consiglieri comunali e del Sindaco, come da resoconto allegato.

Il Presidente del Consiglio Comunale, non essendoci ulteriori interventi, passa la parola per le dichiarazioni di voto, come da resoconto allegato.

Interviene per dichiarazione di voto, il Consigliere Comunale Gioacchino Gammella, come da resoconto allegato.

Il Presidente del Consiglio Comunale, non essendoci altre dichiarazioni di voto procede alla votazione del punto all' o.d.g.: *Validazione Piano Economico Finanziario 2024-2025 e Approvazione delle Tariffe Tari: Anno 2024.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letta la proposta di deliberazione a firma del Dirigente dei Servizi Finanziari, congiuntamente all'Assessore al bilancio;

Visti:

il D. Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 118/2011;

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti;

Acquisiti:

-il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del Settore 3 – Affari Finanziari, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

-il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Settore Finanziario, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

-il parere di conformità del Segretario Generale, reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 del D.Lgs. n.267/2000;

Acquisita la Relazione dell'Organo di revisione di cui al verbale n. 14 del 18.04.2024;

Presenti: n. 21 consiglieri comunali

Con i seguenti voti dei consiglieri comunali presenti, espressi in forma palese per alzata di mano:

Favorevoli: n. 21 consiglieri comunali (unanimità)

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

Di prendere atto del Piano Economico Finanziario 2024 – 2025 validato da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC), A.T.O. NA 3 (Allegato 1).

Di quantificare in € 10.104.721,00; il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2024.

Di approvare, per l'anno 2024, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento, rispettivamente, sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali della presente, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, dando atto

che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario.

Di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5 %.

Di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:

Ur1 per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

Ur2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.

Di stabilire, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni per le utenze domestiche:

Riduzione del 100% della tassa rifiuti per i nuclei familiari con ISEE < 6.000,00 euro

Riduzione del 20% della tassa rifiuti per i nuclei familiari con ISEE da euro 6001,00 ad euro 9.360,00;

il cui costo di €. 300.000,00 viene finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura è prevista sulla missione 12 Piano Finanziario 1.04. del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, sufficientemente capiente.

Di incaricare l'Ufficio Entrate a provvedere alla trasmissione, per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

Visto l'art.134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000.

Presenti: n.21 consiglieri comunali

Con i seguenti voti dei consiglieri comunali presenti, espressi in forma palese per alzata di mano:

Favorevoli: n. 21 consiglieri comunali (unanimità)

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Escono i Consiglieri Comunali Esposito Salvatore e Esposito Michele.

Inizia la fase ispettiva.

Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2024-2025 E APPROVAZIONE DELLE
TARIFFE TARI: ANNO 2024

Di quanto innanzi è stato redatto il presente verbale, che letto ed approvato viene sottoscritto come segue:

f.to Il Presidente
Maurizio Caiazzo

f.to Il SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Marcella Montesano

*Originale firmato ai sensi del disposto normativo di cui
agli art.20 e 23 ter del CAD e all' art 25 del regolamento Eidas N. 910/2014*